

**REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2005 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2005****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 24 settembre 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, dai seguenti produttori («il denunciante»): Legré-Mante SA, Industria Chimica Valenzana S.p.A, Distillerie Mazzari S.p.a., Alcoholera Vinicola Europea S.A. e Comercial Quimica Sarasa s.l., che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di acido tartarico.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative all'acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese («RPC») e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.
- (3) Il 30 ottobre 2004, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura <sup>(2)</sup> sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**1.2. Parti interessate dal procedimento**

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunciati, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) I produttori denunciati, altri produttori comunitari che hanno collaborato, produttori esportatori, importatori, fornitori, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in appresso: «TEM») o un trattamento individuale (in appresso: «TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Tre produttori esportatori hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, o il TI qualora l'inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per beneficiare del TEM.
- (7) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Risposte sono pervenute da tre produttori esportatori della RPC, un produttore del paese di riferimento, l'Argentina, sette produttori e due utilizzatori comunitari.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU C 267 del 30.10.2004, pag. 4.